

REGOLAMENTO PER L'ELEZIONE DEL SEGRETARIO/A E DELL'ASSEMBLEA REGIONALE DEL PD - REGIONE CAMPANIA

Il Commissario regionale, Senatore Antonio Misiani, in data 27 agosto 2025 emana il seguente Regolamento per le procedure di elezione alla carica di Segretario/a e dell'Assemblea Regionale e dei Segretari/e e delle Assemblee Provinciali del PD della Regione Campania.

ARTICOLO 1 (Convocazione dei procedimenti elettorali)

1. La procedura per l'elezione del Segretario/a e dell'Assemblea regionale e dei Segretari/e e delle Assemblee provinciali avviene con il voto personale, diretto e segreto degli iscritti al Partito Democratico, come disposto dall'art. 21, comma 4 dello Statuto nazionale.
2. La discussione e il voto degli iscritti/e sulle piattaforme politico - programmatiche e sulle candidature alla carica di Segretario/a regionale si svolgerà **dal giorno 25 al giorno 28 settembre 2025.**
3. La discussione e il voto degli iscritti/e sulle piattaforme politico - programmatiche e sulle candidature alla carica di Segretario/a provinciale si svolgerà **dal giorno 4 al giorno 7 dicembre 2025.**

ARTICOLO 2 (Commissioni regionale e provinciali per il congresso)

1. La Commissione regionale e le Commissioni provinciali per il congresso sono formate, nel rispetto della parità di genere e della pluralità, da un numero di 9 (nove) componenti.
2. La Commissione regionale è nominata dal Commissario Regionale **entro il giorno 2 settembre 2025.**
3. Le Commissioni provinciali sono nominate dalle Direzioni provinciali **entro il giorno 29 novembre 2025.**

4. La Commissione regionale e le Commissioni provinciali sono integrate da un rappresentante per ciascuna delle candidature alla carica di Segretario/a, con solo diritto di parola. La Commissione regionale e le Commissioni provinciali, nella prima seduta, eleggono al proprio interno, a maggioranza dei due terzi dei votanti, i rispettivi Coordinatori.

5. La Commissione regionale e le Commissioni provinciali per il congresso svolgono i propri lavori ed assumono le decisioni ispirandosi al principio della ricerca del più ampio consenso e devono:

- formalizzare l'accettazione delle candidature alla carica di Segretario/a Regionale/Provinciale;
- formalizzare l'accettazione delle liste dei candidati/e all'Assemblea Regionale/Provinciale;
- certificare i risultati del voto fra gli iscritti sui documenti politici e sui contributi tematici;
- certificare i risultati delle assemblee di Circolo per l'elezione dei candidati alla carica di Segretario/a Regionale/Provinciale;
- certificare i risultati del voto tra gli iscritti/e e proclamare gli eletti/e all'Assemblea Regionale/Provinciale;
- predisporre i kit per le operazioni elettorali;
- predisporre il modello di verbale per registrare i risultati delle votazioni nelle assemblee di Circolo.

6. La Commissione regionale per il congresso è l'organismo di primo grado su tutti i ricorsi presentati riguardo all'applicazione del presente Regolamento e alle procedure previste dal comma 2 del presente articolo.

7. I componenti della Commissione regionale/provinciale per il congresso non possono, a pena di decadenza né candidarsi né sottoscrivere candidature alla carica di segretario/a regionale/provinciale e all'Assemblea regionale/provinciale.

8. I componenti della Commissione regionale/provinciale fanno parte di diritto dell'Assemblea regionale/provinciale, con diritto di voto, ad esclusione del voto di cui all'art. 7, commi 4 del presente regolamento e all'art.21, commi 8 e 9 dello Statuto del PD.

9. Nelle Federazioni provinciali la commissione regionale per il congresso nomina un delegato della stessa commissione regionale che affiancherà il Segretario di Federazione (o Commissario) per:

- a. curare l'istituzione dei seggi elettorali per il voto degli iscritti e nominare i relativi Presidenti di Seggio e gli Scrutatori;
- b. calendarizzare le riunioni di circolo;
- c. nominare un garante per ogni riunione di Circolo;

d. raccogliere e trasmettere alla Commissione regionale i verbali di scrutinio delle riunioni di Circolo.

ARTICOLO 3 **(Presentazione delle candidature a Segretario/a)**

1. Le candidature a Segretario/a regionale e le relative linee politico-programmatiche devono essere depositate **entro le ore 12:00 del 3 settembre 2025** presso la Commissione regionale per il Congresso.
2. Le candidature a Segretario/a provinciale e le relative linee politico-programmatiche devono essere depositate **entro le ore 12.00 del 30 novembre 2025** presso la Commissione provinciale per il Congresso.
3. Possono essere **candidati** alla carica di Segretario/a regionale/provinciale e componente dell'Assemblea regionale/provinciale:
 - a. gli iscritti presenti nell'Anagrafe certificata 2024 che rinnovino la propria iscrizione al PD entro il giorno di presentazione della propria candidatura;
 - b. tutti i nuovi tesserati nel 2025 iscritti entro il settimo giorno antecedente la presentazione delle candidature a Segretario/a regionale/provinciale.
4. Le candidature a Segretario/a regionale devono essere sottoscritte: da **un numero di iscritti compreso tra 500 e 1.000**, distribuiti in almeno tre Federazioni provinciali presenti nella Regione.
5. Le candidature a Segretario/a provinciale devono essere sottoscritte da **un numero di iscritti/ei compreso tra il 4% e l'8% del totale degli iscritti/e certificati nel 2024**, distribuiti in almeno cinque circoli presenti nella Provincia.
6. Possono sottoscrivere le candidature alla carica di Segretario/a regionale/provinciale e la lista dei candidati alla Assemblea regionale/provinciale gli iscritti presenti nell'Anagrafe certificata 2024 e tutti i nuovi tesserati 2025 iscritti entro il settimo giorno antecedente la presentazione delle candidature a Segretario/a Regionale/provinciale.
7. La Commissione regionale/provinciale per il Congresso cura la pubblicazione delle linee politico-programmatiche presentate e assicura a tutte eguale dignità e piena parità di diritti, attraverso i siti web provinciali e regionale.
8. L'ordine di presentazione delle candidature sarà definito attraverso un unico sorteggio, che varrà anche come ordine di illustrazione delle candidature stesse e delle relative linee politico-programmatiche nel corso delle riunioni di Circolo.

9. Durante l'esercizio del loro mandato istituzionale non sono candidabili alla carica di Segretario/a regionale: i Presidenti di regione e dei Consigli regionali, gli Assessori regionali, i Presidenti di Provincia, i Sindaci delle città capoluogo di regione e di provincia.
10. La carica di componente dell'Assemblea regionale è incompatibile con quella di componente dell'Assemblea nazionale. Qualora un componente dell'Assemblea nazionale volesse candidarsi all'Assemblea regionale, deve dimettersi entro la data di presentazione delle liste.

ARTICOLO 4 **(Modalità di svolgimento delle riunioni di Circolo)**

1. Le riunioni di circolo per la presentazione e votazione delle linee politico programmatiche dei candidati alla carica di Segretario/a regionale si svolgono nel periodo compreso **tra il giorno 25 ed il giorno 28 settembre 2025**.
2. Le riunioni di circolo per la presentazione e votazione delle linee politico programmatiche dei candidati alla carica di Segretario/a provinciale si svolgono nel periodo compreso **tra il giorno 4 ed il giorno 7 dicembre 2025**.
3. Partecipano con diritto di parola e voto alle riunioni di Circolo:
 - a. tutti gli iscritti/e presenti nell'Anagrafe certificata 2024 che abbiano rinnovato la propria iscrizione al PD entro il giorno di svolgimento della riunione del proprio Circolo;
 - b. tutti i nuovi tesserati/e 2025 iscritti entro il settimo giorno antecedente la presentazione delle candidature a Segretario/a provinciale/regionale.

ARTICOLO 5 **(Elezione del Segretario/a e dell'Assemblea Regionale)**

1. La Commissione regionale determina **entro il 5 settembre 2025** la ripartizione territoriale dei componenti l'Assemblea regionale.
2. L'assemblea Regionale è composta da 140 membri eletti contestualmente all'elezione del segretario/a regionale. Il numero dei componenti dell'Assemblea regionale da eleggere è suddiviso tra le Federazioni per il 50% in proporzione alla popolazione residente e per il 50% in base ai voti ottenuti dal PD alla Camera dei deputati nelle più recenti elezioni politiche.

3. I componenti dell'Assemblea regionale sono eletti nelle circoscrizioni elettorali istituite per l'elezione del presidente della Regione e del Consiglio regionale.
4. Per ciascuna Federazione può essere presentata una ed una sola lista collegata a ciascun candidato/a alla carica di Segretario/a Regionale/Provinciale approvata dai candidati segretari/e o loro delegati. Sono ammesse le liste presenti in almeno la metà dei Collegi della Circoscrizione regionale/provinciale.
5. La presentazione delle liste per l'elezione del Segretario/a regionale avviene su base regionale, depositando l'elenco dei candidati presso la Commissione regionale per il congresso **entro le ore 12:00 del 22 settembre 2025**. Ciascuna lista deve indicare a quale, tra i candidati alla segreteria ammessi, intenda collegarsi. Entro 24 ore dalla presentazione delle liste la Commissione regionale accerta l'accettazione del collegamento da parte del candidato alla segreteria regionale.
6. La presentazione delle liste per l'elezione del Segretario/a provinciale avviene su base provinciale, depositando l'elenco dei candidati presso la Commissione provinciale per il congresso **entro le ore 12:00 del 1° dicembre 2025**. Ciascuna lista deve indicare a quale, tra i candidati alla segreteria ammessi, intenda collegarsi. Entro 24 ore dalla presentazione delle liste la Commissione regionale accerta l'accettazione del collegamento da parte del candidato alla segreteria provinciale.
7. Le liste presentate devono rispettare l'alternanza di genere e dovranno essere composte da un numero massimo di candidati pari al totale degli eletti nella circoscrizione medesima. In caso di candidatura unica alla carica di Segretario/a si deve obbligatoriamente garantire la rappresentanza delle minoranze così come previsto dall'art. 2 dello Statuto PD. Le Commissioni per il Congresso hanno il compito di vigilare e verificare sull'applicazione di tale garanzia.
8. La Commissione regionale/provinciale, accertato il collegamento tra candidati alla Segreteria e liste di candidati all'Assemblea regionale/provinciale, predispone il modello di scheda per ciascuna circoscrizione.
9. I seggi assegnati a ciascuna Federazione sono ripartiti tra le liste con metodo proporzionale. I seggi non assegnati sulla base dei quozienti pieni sono assegnati, nell'ambito della stessa Federazione, alle liste che hanno ottenuto il più alto decimale, in ordine decrescente, fino all'assegnazione di tutti i seggi spettanti.
10. Si vota di norma dalle ore 8:00 alle ore 20:00 del giorno stabilito dal Regolamento.
11. A conclusione delle operazioni di voto in ciascuna sezione elettorale viene redatto un verbale che viene immediatamente trasmesso alla Commissione per il congresso. La Commissione, conclusa la procedura di attribuzione di tutti i seggi spettanti, trasmette il

verbale dei risultati al Dipartimento Organizzativo Nazionale e alla Commissione di Garanzia Nazionale, proclama eletti i membri dell'Assemblea regionale/provinciale.

12. I membri dell'Assemblea regionale/provinciale vengono eletti sulla base dell'ordine di presentazione nella lista.

ARTICOLO 6

(Proclamazione dei risultati ed elezione del Segretario/a regionale/provinciale)

1. La Commissione regionale/provinciale, acquisiti tutti i verbali, comunica i risultati del voto e convoca la prima riunione dell'Assemblea regionale/provinciale entro 7 giorni.
2. Il Presidente della Commissione regionale/provinciale per il Congresso proclama eletto alla carica di Segretario/a il candidato che ha ottenuto più delegati eletti in Assemblea.
3. L'Assemblea regionale/provinciale, sotto la presidenza provvisoria della Commissione per il congresso, elegge a scrutinio segreto il proprio Presidente ai sensi dell'art 23, comma 3 dello Statuto regionale ed elegge la Direzione regionale/provinciale e la Commissione regionale/provinciale di Garanzia.
4. La Direzione regionale è composta da 50 membri.
5. I candidati alla carica di Segretario/a che non risultano vincenti, sia al primo turno che in caso di ballottaggio entrano – a titolo personale – a far parte dell'Assemblea con diritto di parola e di voto ad eccezione che per l'elezione e/o la sfiducia del Segretario/a.

ARTICOLO 7

(Congresso regionale: segnalazioni, ricorsi e misure sanzionatorie)

1. Eventuali segnalazioni o contestazioni sulla regolarità delle anagrafi degli iscritti vanno rivolte, entro il termine perentorio di 24 ore dall'accadimento oggetto di contestazione, alla Commissione regionale per il Congresso che decide entro 24 ore dalla loro ricezione.
2. Eventuali segnalazioni o contestazioni sulla regolarità del percorso e della gestione delle riunioni di Circolo vanno rivolte, entro il termine perentorio di 24 ore dall'accadimento oggetto di contestazione, alla Commissione regionale per il Congresso che decide entro 24 ore dalla loro ricezione.
3. Le segnalazioni e i ricorsi devono essere presentati per iscritto, in modo quanto più possibile circostanziato, con la relativa documentazione allegata, utile al fine di comprovarne i contenuti e identificarne il presentatore.
4. Restano salve le competenze delle Commissioni di Garanzia territoriali e regionali, e della Commissione nazionale di Garanzia previste dallo Statuto e dal Regolamento nazionale delle Commissioni di Garanzia.

ARTICOLO 8

(Costi e mezzi di propaganda, limiti di spesa e rendiconti)

1. Al fine di contenere i relativi costi, non è in ogni caso ammessa, da parte dei candidati a Segretario/a, o dalle liste di candidati che li sostengono, la pubblicazione a

pagamento di messaggi pubblicitari o di propaganda personale sui mezzi di comunicazione radiotelevisivi, giornali, riviste o altri organi di stampa e comunicazione.

2. È consentito rendere pubblici e diffondere, attraverso manifesti o mezzi di informazione a diffusione regionale e locale, annunci a dibattiti, tavole rotonde, conferenze o altri interventi di singoli candidati.
3. È ammessa l'affissione in luoghi pubblici di manifesti diretti a promuovere la candidatura o le iniziative, che non superino i 70x100, purché negli spazi e con le modalità previste dalla normativa vigente.
4. Le spese della campagna elettorale di ciascun candidato non possono superare l'importo di € 5.000 per i candidati alla carica di Segretario/a regionale e l'importo di € 2.000 per i candidati alla carica di Segretario/a provinciale.
5. Per spese di campagna elettorale si intendono quelle relative: alla produzione, all'affitto o all'acquisto di materiali e mezzi di propaganda; alla distribuzione e diffusione di materiali e mezzi di propaganda; all'organizzazione di manifestazioni di propaganda in luoghi pubblici o aperti al pubblico; al personale utilizzato e ad ogni prestazione o servizio inerente la campagna elettorale.
6. Le spese relative ai locali per le sedi elettorali, le spese di viaggio e soggiorno, telefoniche e postali, nonché gli oneri passivi sono calcolate in misura forfetaria, in percentuale fissa del 30% dell'ammontare complessivo delle spese ammissibili e documentate.
7. Sono vietati i contributi economici o donazioni di sostenitori, ovvero di soggetti che a vario titolo sostengono direttamente o indirettamente i candidati.
8. Entro 30 giorni dalla celebrazione del Congresso i candidati alla carica di Segretario/a regionale e provinciale trasmettono alle corrispondenti Commissioni di Garanzia, personalmente o tramite il proprio mandatario, il rendiconto relativo alle eventuali spese sostenute ed eventuali impegni assunti nel periodo intercorrente dall'accettazione della propria candidatura sino al giorno di celebrazione del congresso.

ARTICOLO 9

(Norme di salvaguardia)

1. I candidati alla Segreteria e all'Assemblea regionale si impegnano:
 - a. a riconoscere i risultati delle riunioni di circolo e delle elezioni primarie, come certificati dalla Commissione regionale per il Congresso e dalle Commissioni di Garanzia regionale e nazionale;
 - b. a deferire all'atto di accettazione della candidatura qualunque questione, quesito, controversia di tipo regolamentare, interpretativo o inerente allo svolgimento delle operazioni di voto e di scrutinio esclusivamente agli organi previsti nel presente Regolamento.
2. La Commissione regionale interviene con appositi indirizzi, norme esplicative ed attuative del Regolamento nazionale e del presente Regolamento.

ARTICOLO 10

(Norme di garanzia)

1. L'accesso ai dati dell'Anagrafe degli iscritti è disciplinato dalla Delibera della Commissione nazionale per il Congresso n. 9 del 10 ottobre 2013, che qui si intende richiamata.
2. In presenza di variazioni del tesseramento rispetto a quello dell'anno precedente in misura superiore al 25% la Commissione Nazionale di garanzia verificherà la correttezza delle procedure.
3. Lo svolgimento della campagna congressuale da parte dei candidati dovrà attenersi ai principi di massima sobrietà e al rispetto degli altri candidati, del partito e dei suoi dirigenti ed iscritti, nonché in generale alle norme del codice etico del Pd. In caso di violazione di tale norma, la Commissione provinciale di garanzia, su segnalazione della Commissione provinciale per il congresso, dispone i provvedimenti necessari, in base alle norme statutarie nei confronti dei responsabili.
4. Eventuali contestazioni riguardo la violazione delle norme previste dal presente regolamento per quanto riguarda lo svolgimento dei congressi provinciali devono essere rivolte in prima istanza alla Commissione provinciale di garanzia ed in seconda istanza alla Commissione regionale di garanzia che avranno l'obbligo di deliberare entro e non oltre le 48 ore dalla presentazione della contestazione.
5. Le strutture del Partito saranno a disposizione di tutti i candidati che ne faranno richiesta.

Articolo 11
(Informazioni e partecipazione di aderenti, elettori e iscritti)

1. Il presente Regolamento, per l'elezione degli organi Regionali e Provinciali, si adegua alle norme del Codice Etico e dello Statuto Nazionale relativamente all'accesso alle informazioni per gli aderenti, per gli elettori e per gli iscritti al Partito Democratico, per facilitarne la partecipazione ai congressi dei vari livelli territoriali.
2. A tal fine il presente Regolamento viene pubblicato sul sito della Federazione Regionale e su quello delle Federazioni Provinciali nello spazio preposto alle normative dei rispettivi congressi.
3. Lo spazio riservato nei siti delle rispettive federazioni verrà costantemente aggiornato dalle rispettive Commissioni per il Congresso, al fine di evidenziare ogni adempimento del percorso congressuale.